

Polizza Infortuni, Malattia, R.C., Tutela Legale ed Assistenza per gli Enti del Terzo Settore

Documento Informativo Precontrattuale (DIP) relativo al Prodotto Assicurativo

Società: TUA Assicurazioni Prodotto: "TUA PER IL SOCIALE"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura gli Enti del Terzo Settore, i loro volontari, volontari occasionali ed associati per Infortuni, Malattia, Responsabilità civile, Tutela Legale, Assistenza.



Che cosa è assicurato?

La società presta l'assicurazione nei limiti delle somme assicurate / massimali indicati nella scheda di polizza.

Principali coperture prestate:

- ✓ **Morte per infortunio:** prevede l'indennizzo, in caso di decesso per infortunio, della somma assicurata ai beneficiari o eredi.
- ✓ **Invalità permanente per infortunio:** prevede un indennizzo in caso di infortunio che comporti un'invalità permanente totale o parziale.
- ✓ **Ricovero per infortunio:** prevede, in caso di ricovero per infortunio in istituto di cura, un'indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza.
- ✓ **Diarìa da immobilizzo:** prevede, in caso di immobilizzo per infortunio, un'indennità giornaliera;
- ✓ **Ricovero per malattia:** prevede, in caso di ricovero per malattia in istituto di cura, un'indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza.
- ✓ **Spese di cura per infortunio:** prevede il rimborso della spese di cura sostenute per infortunio fino alla concorrenza della somma assicurata;
- ✓ **Responsabilità Civile verso terzi:** risarcimento di danni causati a terzi per eventi legati all'attività esercitata dall'Ente e/o per conto dello stesso;
- ✓ **Tutela Legale:** protezione legale in caso di controversie legate all'attività svolta da e per conto dell'Ente;
- ✓ **Assistenza:** previsione di determinate prestazioni o servizi erogati in caso di necessità.

Sono inoltre previste Garanzie Aggiuntive a pagamento che estendono le coperture delle sezioni Responsabilità Civile verso Terzi e Tutela Legale.



Che cosa non è assicurato?

Principali rischi esclusi:

- ✗ **Infortuni** – causati da:
 - ✗ Guida di veicoli o natanti se l'assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
 - ✗ **Malattie:**
 - ✗ Prestazioni e terapie aventi finalità estetica salvo i casi di interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da malattia o infortunio;
 - ✗ Ricoveri per la cura della parodontite e le cure dentarie in genere.
 - ✗ **Responsabilità Civile verso Terzi** – non sono considerati Terzi:
 - ✗ Il coniuge, i genitori, i figli nonché qualsiasi altro parente od affine convivente dei singoli volontari.
 - ✗ Le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Organizzazione di Volontariato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
 - ✗ Tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Organizzazione di Volontariato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.
- Inoltre, l'Organizzazione di Volontariato, non è considerata terza rispetto ai singoli volontari;
- ✗ Sono presenti rischi esclusi anche per la Responsabilità Patrimoniale degli Amministratori e per le Sezioni Tutela Legale e Assistenza.



Ci sono limiti di copertura ?

Limitazioni di garanzia per le Sezioni:

- ! Per ciascuna Sezione operano specifiche esclusioni di garanzia;
- ! La società presta l'Assicurazione con i limiti di indennizzo / risarcimento, franchigie o scoperti per singole garanzie indicati nella Scheda di Polizza.



Dove sono coperto dall'assicurazione?

- ✓ La garanzia **Infortuni e Malattie** vale per il mondo intero;
- ✓ La garanzia **Responsabilità Civile verso Terzi** è valida in tutti i Paesi Europei. Solo per la partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni, la garanzia è estesa a tutto il mondo **ad esclusione di Stati Uniti e Canada**. La garanzia R.C.O. opera nel mondo intero.
- ✓ La garanzia **Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro** vale per il mondo intero;
- ✓ **La Responsabilità Patrimoniale degli Amministratori** opera per le perdite patrimoniali che si verificano nel Mondo intero per le quali è chiamata a decidere l'Autorità Giudiziaria Italiana.
- ✓ La garanzia **Assistenza** vale per Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, alcune prestazioni nel Mondo;
- ✓ La garanzia **Tutela Legale** vale per Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano; ulteriori precisazioni sono indicate nel Dip Aggiuntivo.



Che obblighi ho?

- Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione. Tuttavia, quelle rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo o risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.
- Ai fini della validità della garanzia devi tenere quotidianamente aggiornato il registro dei volontari, degli associati e dei volontari occasionali.



Quando e come devo pagare?

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società alle scadenze pattuite. Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante, presso l'Agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.



Quando inizia e quando finisce la copertura?

- La durata del contratto viene indicata in polizza.
- L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento effettivo. In particolare la garanzia ha effetto:
Infortuni: dalle ore 24:00 del giorno di pagamento effettivo.
Malattie:
 - Dal 30° giorno successivo a quello del pagamento effettivo per le malattie insorte dopo la sottoscrizione del contratto;
 - Dal 60° giorno successivo a quello del pagamento effettivo per le malattie insorte prima della sottoscrizione del contratto.
- Se non paghi i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.



Come posso disdire il contratto?

Se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, hai la facoltà di inoltrare la disdetta, mediante lettera raccomandata A/R, inviata almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale; in mancanza di disdetta inviata da una delle parti, salvo diversa pattuizione, il contratto si intende tacitamente prorogato per la durata di un anno, e così successivamente.